

Danno erariale

# Il danno erariale nella gestione del territorio

di Maurizio De Paolis, Presidente dell'Associazione Romana di Studi Giuridici

Gli amministratori e i dipendenti degli Enti locali, avendo competenze specifiche nella gestione del territorio (procedimenti ablatori, edilizia, urbanistica, edilizia residenziale pubblica, tutela dell'ambiente nelle sue numerose articolazioni, beni culturali), possono essere chiamati a rispondere di danno erariale per aver posto in essere condotte che hanno procurato danni all'ente di appartenenza.

## Il governo del territorio

La gestione e la pianificazione del territorio, attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa, costituiscono gli elementi fondamentali del governo del territorio all'interno del quale, più estensivamente, rientrano l'attività conoscitiva, progettuale, normativa e finanziaria per la tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio e dell'ambiente. Il governo del territorio si fonda sull'integrazione delle competenze politiche, giuridiche, amministrative, scientifiche e comprende la materia **urbanistica**, l'**edilizia**, le **opere pubbliche**, la **difesa del suolo**, la cura degli interessi pubblici, e così via. In linea generale, la gestione del territorio è funzionale allo sviluppo economico, all'uso e trasformazione dell'abitato con particolare riferimento al patrimonio e agli spazi pubblici, all'organizzazione della mobilità, della viabilità e dei servizi pubblici. Recentemente, i processi di democratizzazione e decentralizzazione in atto in diversi paesi, la crescente complessità dei conflitti tra attori in materia di territorio e ambiente, l'applicazione di nuove politiche sociali e di sviluppo hanno di fatto portato a un ampliamento dei temi e delle finalità riconosciuti di pertinenza della gestione del territorio. Tra le finalità che nel corso del tempo sono state attribuite alla gestione del territorio, quella dello **sviluppo sostenibile** ha assunto particolare rilievo a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro) che ha lanciato il programma di azione Agenda 21. Esso individua una serie di **obiettivi**

**economici, sociali, culturali e di protezione ambientale** per il cui raggiungimento si fa esplicito riferimento al coinvolgimento attivo della popolazione interessata e a un rafforzamento del **ruolo delle autorità locali**. Il livello locale infatti, secondo il **principio di sussidiarietà**, è riconosciuto come il più pertinente per individuare i problemi ambientali che interessano una determinata popolazione e come il più appropriato per la loro gestione con il coinvolgimento degli abitanti. In questi ultimi anni, inoltre, la gestione del territorio ha acquisito particolare rilievo anche in riferimento a un altro tema, quello della **prevenzione dei disastri ambientali**, oltre che, in caso di **eventi eccezionali di origine naturale o antropica/tecnologica**, della gestione delle emergenze in funzione preventiva rispetto a eventuali nuovi disastri.

## Procedimenti ablatori

L'espropriazione è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una indennità, viene privato, totalmente o anche solo in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse.

L'atto amministrativo di espropriazione produce l'effetto giuridico di trasferire coattivamente la proprietà o un qualsiasi altro diritto reale su di un determinato bene da un privato alla PA con la conseguente trasformazione del diritto reale dell'espropriato in un credito ad una somma di denaro a titolo di indennità (1).

(1) A. Fiale ed E. Fiale, "Diritto urbanistico", XII ed., 2006, Napoli, 841.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) ha razionalizzato la materia, già frammentata in una frastagliata serie di norme adottate nel corso di oltre un secolo (2). Compete all'amministrazione che realizza l'opera pubblica emettere il **decreto di esproprio** che conclude l'intero procedimento ablatorio trasferendo la proprietà dei terreni alla PA; pertanto, l'intera procedura espropriativa è stata riunita presso un unico soggetto.

Ciascuna amministrazione, comprese le Regioni e i Comuni, deve organizzare un apposito ufficio gestore dei procedimenti di esproprio attribuendo la potestà di emettere il provvedimento finale ad un dirigente o a un funzionario; gli Enti locali di piccole dimensioni possono scegliere di costituire un consorzio o un'eventuale altra forma associativa, contemplata dal D.Lgs. n. 267/2000. L'ufficio che gestisce il procedimento espropriativo ha l'obbligo di individuare, di volta in volta, il funzionario responsabile di tutti gli adempimenti procedurali.

### **Casistica giurisprudenziale**

In presenza del danno erariale causato dalla **mancata adozione del decreto di espropriazione**, il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei presunti responsabili e il pregiudizio sopportato dall'amministrazione non si può ritenere escluso per motivi attinenti a profili di illegittimità di taluni atti procedurali (3). L'**omessa indicazione dei termini nella dichiarazione di pubblica utilità** determina l'originaria invalidità della procedura di espropriazione che può dirsi giuridicamente inesistente per carenza di un suo carattere essenziale; pertanto, la pretesa risarcitoria del soggetto privato, anche se ridotta in sede transattiva, costituisce un danno azionabile davanti al giudice contabile (4).

Sul sindaco, come capo dell'amministrazione comunale, incombe una serie di doveri, tra i quali quello di impulso e di stimolo sugli assessori delegati e sui dirigenti degli uffici amministrativi. Di conseguenza,

la **tardiva conclusione del procedimento di espropriazione per pubblica utilità** (5) o la **sopravvenuta inefficacia dell'occupazione di urgenza per scadenza dei termini** (6) fa nascere la responsabilità amministrativa a suo carico per evidente illiceità e grave dispregio nell'assolvimento dei doveri di ufficio causando un danno all'ente locale per il risarcimento richiesto e ottenuto dai privati danneggiati (7). Al contrario, quando la mancata conclusione del procedimento di espropriazione nasce dalla materiale impossibilità di liquidare l'indennità per conseguente ed accertata **indisponibilità di bilancio** (8), ovvero per obiettive difficoltà operative correlate alla **confusione normativa** (9), gli amministratori e i dirigenti degli Enti locali non sono responsabili per danno erariale.

Il danno erariale indiretto conseguente all'**occupazione illegittima** gestita dall'ufficio tecnico comunale, di una particella immobiliare non contemplata nel provvedimento di esproprio emanato dal sindaco, può essere imputato allo stesso sindaco qualora in giudizio sia stato provato il suo assenso ai fatti o anche la loro conoscenza (10).

Nonostante l'emersione di una pluralità di atteggiamenti non collaborativi e certe volte persino ostruzionistici degli amministratori e di taluni funzionari della struttura burocratica comunale, situazione che può giustificare una riduzione dell'addebito, è comunque ravvisabile la colpa grave nel comportamento di inerzia complessiva tenuta dal **dirigente del servizio espropriazioni** per pubblica utilità nel gestire un procedimento (11).

Le **competenze amministrative delegate da una regione ai Comuni mediante una specifica legge in materia di espropriazione per pubblica utilità** si devono intendere attribuite al competente assessore comunale per i lavori pubblici dei comuni interessati, per cui non c'è bisogno alcuno di un'ulteriore specifica attribuzione di potestà; pertanto, se emergano danni erariali indiretti per l'avvenuto risarcimento corrisposto dall'ente locale coinvolto nel procedimento ablatorio ai soggetti terzi danneggiati da

(2) Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ha disciplinato il procedimento per la dichiarazione di P.U. e il ricorso all'esproprio, individuando il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio); Legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (risanamento della città di Napoli); Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (rinviava alla normativa del 1865 per determinare l'indennità di esproprio); Legge 18 aprile 1962, n. 167 (acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare); Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (il titolo II conteneva norme sull'espropriazione per P.U.).

(3) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Campania, 18 luglio 2005, n. 696.

(4) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Calabria, 1° settembre 2008, n. 619.

(5) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Calabria, 27 novembre 2012, n. 351; Corte dei conti, Sez. II app., 2 maggio 2005, n. 141; Corte dei conti, Sez. II app., 23 giugno 2004, n. 198.

(6) Corte dei conti, Sez. II app., 14 aprile 2004, n. 132.

(7) Corte dei conti, Sez. III app., 22 febbraio 2006, n. 110.

(8) Corte dei conti, Sez. II app., 18 ottobre 2004, n. 310.

(9) Corte dei conti, Sez. II app., 20 luglio 2004, n. 257; Corte dei conti, Sez. II app., 31 marzo 2003, n. 138; Corte dei conti, Sez. II app., 27 marzo 2002, n. 99.

(10) Corte dei conti, Sez. II app., 18 luglio 2002, n. 257.

(11) Corte dei conti, Sez. appello Regione Sicilia, 6 novembre 2000, n. 147.

inescusabili ritardi procedurali, chiamato a rispondere davanti ai giudici contabili è il predetto amministratore comunale, a nulla rilevando il fatto che sia stato o meno delegato con uno specifico atto del sindaco (12).

### **Edilizia e urbanistica**

L'urbanistica si può definire come l'insieme delle misure tecniche, amministrative ed economiche finalizzate al controllo e all'organizzazione dell'*habitat* urbano. Tre sono gli ambiti prevalenti di ricerca teorica e di applicazione pratica: le analisi dei fenomeni urbani; la progettazione dello spazio fisico della città; la partecipazione ai processi politici e amministrativi inerenti le trasformazioni urbane. Se i primi due hanno come oggetto i caratteri materiali e le modalità d'uso della città, nella terza accezione l'urbanistica viene vista come uno specifico campo di relazioni sociopolitiche in cui agiscono più soggetti: le forze politiche, gli amministratori locali, i tecnici, le rappresentanze sociali e sindacali, i mezzi di comunicazione di massa, ecc.

Il termine edilizia ha oggi un significato più ampio che supera quello tradizionalmente riferito, in senso restrittivo, agli edifici pubblici e privati rappresentando il momento operativo che traduce in una "realtà costruita" l'assetto del territorio, sia come insieme delle attività (politiche, economiche, tecniche, scientifiche, artistiche, sociali, legislative, ecc.) finalizzate a tale scopo, sia come insieme delle opere necessarie all'insediamento umano. In ultima analisi l'edilizia indica l'attività e le opere dell'uomo per rendere il territorio agibile a fini insediativi. Perciò non può essere sottratta a una visione sul piano urbanistico, in quanto rappresenta il "farsi" della pianificazione urbanistica. In tal senso le opere dell'edilizia investono la struttura globale dell'insediamento abitativo e si identificano con un qualsiasi spazio costruito o con una qualsiasi opera infrastrutturale che concorra a realizzare un intervento insediativo.

### **Contributi edilizi**

In presenza del rilascio di un titolo edilizio abilitativo (ad es. il permesso di costruire, già concessione di costruzione) sorge per l'Ente locale comunale il

diritto di esigere il contributo edilizio che si prescrive entro il termine decennale il cui *dies a quo* inizia a decorrere dal rilascio del titolo stesso (13). In ogni caso, anche prima del compimento del decennio, in caso di erronea o mancata quantificazione del predetto contributo, non può escludersi un danno all'Erario, concreto ed attuale che non è ancora irreversibile in quanto il comune può far valere il suo diritto previo ricorso ai poteri di autotutela (14).

### **Concessione in sanatoria**

Non sussiste la responsabilità dei dirigenti del servizio urbanistico comunale per non aver annullato d'ufficio una concessione edilizia in sanatoria di opere abusive, e ciò in quanto il potere di procedere in autotutela è un potere discrezionale (15).

### **Piani urbanistici**

Laddove l'amministrazione abbia la concreta possibilità di avvalersi di servizi tecnici comuni per la redazione del nuovo P.R.G., sussiste il danno erariale nella maggiore spesa sostenuta per il compenso liquidato in favore del terzo professionista a titolo di remunerazione per prestazioni equivalenti conseguibili a minore costo (16).

Configurano colpa grave del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e del segretario comunale i comportamenti tenuti nelle rispettive attività di decisione e istruttoria di una variante al piano regolatore generale, adottata nonostante i rilievi di legittimità contrari della Provincia e della Regione e successivamente annullata dal giudice amministrativo; pertanto, in siffatta ipotesi i soggetti anzidetti rispondono del danno erariale per le spese sostenute per la redazione della variante stessa, in ragione della parte rispettivamente avuta nel cagionarlo (17).

In ipotesi di annullamento da parte del competente TAR di delibere comunali di adozione ed approvazione di una variante con oggetto interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in zone con prevalente funzione agricola, le spese tecniche di redazione della variante nonché quelle correlate al giudizio davanti al giudice amministrativo non costituiscono fonte di responsabilità per gli amministratori e i dipendenti che le hanno approvate, quando la

(12) Corte dei conti, Sez. II app., 24 marzo 2003, n. 153.

(13) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Marche 4 giugno 2002, n. 568: è stato riconosciuto il danno erariale a carico del funzionario comunale responsabile dell'ufficio urbanistica per omessa attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei contributi per i costi di costruzione.

(14) Corte dei conti, Sez. II app., 12 ottobre 2007, n. 339.

(15) Corte dei conti. Sez. giurisd. Regione Lazio, 30 giugno 2016, n. 214.

(16) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Marche, 21 dicembre 2012, n. 138; Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 10 agosto 2009, n. 46.

(17) Corte dei conti, Sez. I app. 5 maggio 2010, n. 76.

lettura della normativa di riferimento non risulta univoca e qualora i convenuti abbiano posto in essere comportamenti coerenti con una delle molteplici interpretazioni possibili della legge, supportata da pareri amministrativi, da accurati pareri legali nonché da approfondite valutazioni tecniche correlate al quadro conoscitivo di riferimento dei territori interessati; infatti, si tratta di elementi concomitanti che escludono che il comportamento dei convenuti sia connotabile come arbitrario o illogico ovvero privo di un adeguato supporto nella motivazione o istruttorio (18).

### **Aree assoggettate a vincoli di inedificabilità**

La giurisprudenza contabile ha riscontrato gli estremi della colpa grave nella condotta del sindaco che, nonostante l'atto di diffida di società operanti nel settore edilizio e di due distinte ordinanze del giudice amministrativo, con cui si faceva carico all'amministrazione comunale di pronunciarsi sulla predetta diffida, abbia omissis di provvedere in ordine alla **nuova disciplina urbanistica cui assoggettare una specifica area in origine sottoposta a vincolo di inedificabilità**, vincolo scaduto per decorrenza dei termini, con ciò determinando oneri conseguenti alla nomina di un commissario *ad acta* (19).

### **Sanzioni amministrative**

La mancata applicazione e riscossione di sanzioni amministrative da parte di un'amministrazione comunale comporta la responsabilità del funzionario responsabile dei procedimenti riguardanti le concessioni urbanistiche per somma trascuratezza emergente dalla inadempienza nonché del segretario comunale per grave noncuranza dei normali doveri di protezione degli interessi del Comune non avendo assunto alcun atteggiamento fattivo pur avendo integrale cognizione della situazione patrimoniale dell'Ente (20).

Nei rapporti intercorrenti tra amministrazioni chiamate a gestire l'ambiente è stato riconosciuto il danno patrimoniale a carico del comune per l'avvenuto versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria inflitta all'ente locale dalla soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, trattandosi di somma non altrimenti

recuperabile dall'amministrazione comunale se non attraverso il rimborso da parte dei responsabili dell'illecito (21).

### **Edilizia residenziale pubblica**

Il ruolo svolto dal comparto pubblico in tema di edilizia caratterizza le tre suddette tipologie.

Nella cosiddetta **edilizia residenziale pubblica sovvenzionata** l'Ente pubblico edifica direttamente il fabbricato mediante finanziamenti in tutto o in parte pubblici.

All'edilizia residenziale sovvenzionata si è affiancata l'**edilizia residenziale agevolata**. In questo caso, l'amministrazione incentiva l'edificazione residenziale attribuendo specifiche agevolazioni creditizie alle imprese costruttrici ed agli assegnatari.

La terza forma di edilizia residenziale pubblica è l'**edilizia residenziale convenzionata** che spesso viene confusa con la precedente. Ciò che accomuna le due fattispecie è il fatto che in entrambe l'immobile abitativo è realizzato dal privato. In caso di edilizia convenzionata, tuttavia, l'ente pubblico non offre agevolazioni creditizie ma attribuisce direttamente beni o contributi all'impresa costruttrice.

Sussiste danno erariale, nell'ipotesi di irregolarità nella **vendita di terreni di proprietà di Enti locali**, da parte di una società pubblica *in house*, svolgente l'attività di gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica di vari comuni; in particolare, *ex lege*, il prezzo di vendita di un bene pubblico si determina sulla base del suo valore catastale, ma ciò non significa che se un terreno pertinenziale non è valorizzato al catasto, debba essere ceduto a soggetti privati senza alcun corrispettivo (22).

È configurabile la responsabilità amministrativa, a carico di funzionari di un'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, a causa della mancata tempestiva definizione del procedimento teso alla stipula di molteplici contratti di locazione d'immobili ad uso abitativo per i quali l'originario contratto era scaduto; omissione da cui è derivato un danno erariale per il mancato incasso dei nuovi maggiori canoni locativi a carico degli inquilini i quali, in mancanza di contratto, erano tenuti soltanto al pagamento di un'indennità di occupazione, d'importo pari al canone

(18) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 26 luglio 2006, n. 467.

(19) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Molise, 19 febbraio 2003, n. 32.

(20) Corte dei conti, Sez. II app., 30 settembre 2009, n. 509; Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 10 febbraio 2006, n. 64.

(21) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 11 maggio 2007, n. 418.

(22) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 29 settembre 2016, n. 258.

scaduto ma inferiore al nuovo maggior canone che avrebbe dovuto essere applicato (23).

### Ambiente

Poiché l'ambiente costituisce un **bene unitario di interesse collettivo**, accanto all'azione per danno ambientale riservata al Ministero dell'ambiente si collocano le azioni civilistiche a tutela della proprietà e del possesso (azioni petitorie, possessorie, risarcitorie) e l'azione di responsabilità amministrativa nel caso in cui la condotta lesiva del patrimonio pubblico sia realizzata da soggetti in rapporto di servizio con l'ente a seguito di violazione dei doveri di ufficio (24).

### Gestione rifiuti

Risponde di danno erariale il **sindaco** che abbia indotto il Comune, con colpa grave dovuta all'omesso esercizio di controlli su di una società, interamente partecipata dal comune stesso, concessionaria di un servizio di discarica dei rifiuti, il danno da disservizio consistente nella realizzazione di un **impianto del tutto inefficiente**, a fronte dell'investimento per la costituzione della società e dei costi sostenuti per la gestione del servizio (25).

Risponde di danno erariale il **commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania** che abbia disposto una spesa relativa a finalità diverse da quella di fronteggiare lo stato di emergenza. Nella specie, è stata ritenuta estranea a tali finalità la spesa per la realizzazione di un **call center ambientale**, attraverso la costituzione di una società consortile e l'impiego di circa cento lavoratori socialmente utili (26).

Rispondono di danno erariale gli amministratori, i dirigenti e i titolari del servizio rifiuti di un comune, che, violando la normativa in materia di **raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani**, abbiano cagionato all'ente mancati ricavi dalla vendita del materiale raccolto e maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti (27). Difatti, sebbene la copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene mediante tariffe gravanti sugli utenti, il danno erariale consiste comunque nell'aver determinato, a carico del Comune, una serie di costi sia per sostenere l'emergenza rifiuti in

generale e per l'abbandono nelle strade cittadine di quantità enormi di rifiuti, sia per coprire l'onere di un servizio di raccolta in concreto non effettuato; inoltre, il danno risulta comunque prodotto al bilancio dell'ente, nel quale sono affluite le somme versate dai cittadini per sostenere l'onere della raccolta, ma indebitamente o inutilmente utilizzate a fronte di un servizio non reso o reso in modo difforme ed assolutamente insufficiente, sotto il profilo qualitativo, rispetto alla caratteristiche stabilite dalla normativa e dal contratto di servizio.

Risponde di danno erariale, da determinarsi in via equitativa, per i **presunti mancati ricavi dal riciclo dei rifiuti**, il consorzio affidatario, da parte di un Comune, del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani che abbia con colpa grave mancato di organizzare e gestire tale servizio in modo da assicurare la **quantità minima di raccolta differenziata** dovuta in base al quadro normativo e convenzionale sottostante al regolamento contrattuale; in tal caso, concorrono nella responsabilità il sindaco, l'assessore comunale con delega all'ambiente e il dirigente responsabile del settore che abbiano omesso, in relazione alle rispettive funzioni, le azioni di loro competenza e quelle di vigilanza e di stimolo nei confronti dell'affidatario del servizio (28).

Rispondono di danno erariale gli amministratori di un Comune che non abbiano adottato le misure necessarie ad impedire la sostanziale inoperatività dei dipendenti (addetti, nella specie, alla raccolta differenziata dei rifiuti, presso un ente all'uopo costituito), consentendo che essi venissero retribuiti malgrado l'impossibilità di essere impiegati a causa dell'insufficienza dei mezzi tecnici per lo svolgimento del servizio di raccolta (29).

### Aree protette

Rispondono di danno erariale gli amministratori e i dirigenti di un consorzio tra comunità montane per la gestione di una **riserva naturale**, i quali non abbiano assunto, nei confronti di imprese esercenti attività industriali nell'area della riserva, le misure interdittive necessarie ad impedire il pregiudizio economico determinato (sia pure con il concorso dei titolari di altri organi di varie amministrazioni) dalla necessità

(23) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Veneto, 12 gennaio 2016, n. 5.

(24) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Toscana, 27 maggio 2009, n. 35.

(25) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Lazio, 6 agosto 2015, n. 367: nella fattispecie, si trattava di un impianto per il trattamento del percolato.

(26) Corte dei conti, Sez. Il app., 10 marzo 2015, n. 95.

(27) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Calabria, 20 novembre 2014, n. 1500.

(28) Corte dei conti, Sez. Il app., 25 luglio 2014, n. 433.

(29) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Calabria 15 febbraio 2013, n. 222: nella specie, l'ente disponeva di 50 autoveicoli, con la possibilità di impiegare quotidianamente solo 150 lavoratori, in luogo dei 362 disponibili.

di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della produzione di danni all'ambiente cagionati dalle predette imprese (30).

### **Riparto di giurisdizione**

Ai fini del riparto della giurisdizione rileva il *petitum* sostanziale, così come prospettato nella domanda, per cui, pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, vigente *ratione temporis*, ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all'immagine per la perdita di prestigio, patita dalla PA a causa dell'inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall'esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la **difesa della costa e la salvaguardia del litorale** e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale (31).

### **Beni culturali**

È stata negata la giurisdizione della Corte dei conti per contestata lesione dell'interesse pubblico alla tutela dei luoghi e degli edifici di interesse storico e

artistico, costituendo i beni culturali e il patrimonio culturale uno dei più rilevanti profili dell'ambiente (oltre al suolo, aria, clima e paesaggio), per la cui tutela sussiste la **giurisdizione del giudice ordinario** (32). Questo indirizzo giurisprudenziale contabile ha anticipato quanto affermato solennemente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha ricompreso nel concetto di patrimonio culturale nazionale anche i beni paesaggistici.

Integra un'ipotesi di danno all'erario la spesa sostenuta da un Comune per i lavori, mai completati, per la **trasformazione di un bene di interesse storico**, iniziati senza il preventivo nulla osta della competente sovrintendenza ai beni culturali (nella specie trattasi di lavori appaltati per la trasformazione di un *ex* convento in casa di riposo per anziani) (33).

Sussiste la responsabilità amministrativa di un funzionario tecnico della sovrintendenza ai beni culturali che abbia, attraverso il suo colpevole disinteressamento, omissso di procedere ad **interventi urgenti di consolidamento di un bene storico ed architettonico**, sottovalutando il pericolo di cedimenti strutturali, poi verificatisi (34).

(30) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Lombardia, 31 luglio 2015, n. 137.

(31) Cass., SS.UU., 21 maggio 2014, n. 11229.

(32) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Umbria, 21 giugno 2000, n. 326.

(33) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Sicilia, 4 ottobre 1995, n. 320.

(34) Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Sicilia, 8 gennaio 2008, n. 63.